FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO IIIª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 048/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 014/CSA- RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2014

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Dott. Claudio Marchitiello – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALC. CINQUEGRANA ATTILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, CATANZARO CALCIO 2011/BARLETTA DEL 12.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/TB del 15.10.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 22/TB del 15.10.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Cinquegrana Attilio.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro del Campionato Nazionale Berretti Catanzaro Calcio 2011/Barletta disputato il 12.10.2014, il Cinquegrana, colpiva con un pugno al viso un avversario mentre si dirigevano negli spogliatoi.

Avverso tale provvedimento il calciatore Cinquegrana Attilio ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello con atto del 18.10.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 27.10.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Cinquegrana Attilio, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LABORAGINE COSIMO DAMIANO SEGUITO GARA MONOPOLI 1966/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)
- La S.S. Monopoli 1966 S.r.l., in persona del Presidente pro-tempore Sig. Enzo Mastronardi ha proposto reclamo, con procedura di urgenza ex art. 36-bis, comma 7 C.G.S., avverso la decisione

assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND, pubblicato in Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, relativo alla gara Monopoli 1966/Taranto F.C. del 19.10.2014, con la quale è stata comminata la squalifica di n. 4 giornate di gara effettive al calciatore Laboragine Cosimo Damiano.

La sanzione del Giudice Sportivo è scaturita dal referto dell'assistente di gara nel quale viene riferito che il calciatore n. 16 della società Monopoli colpiva con un pugno al volto un calciatore della squadra avversaria a fine gara per poi abbandonare repentinamente il campo di gioco per non farsi identificare.

La società ricorrente sottolinea l'errore in cui è incorso l'ufficiale di gara nell'identificare nel calciatore Laboragine Cosimo Damiano l'autore del comportamento violento, depositando a sostegno del proprio assunto un video.

Il ricorso è fondato.

La Corte ritiene che la fattispecie sottoposta al suo giudizio rientri nell'ipotesi prevista dall'art. 35.1.2 C.G.S. secondo cui <<Gli>Gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.>>

La norma richiamata si attaglia perfettamente al caso di specie in quanto, mentre nel referto dell'assistente di gara si afferma che "A fine gara il n. 16 Laboragine Cosimo Damiano della società Monopoli colpiva un calciatore avversario con un pugno al volto sul terreno di gioco e abbandonava lo stesso in maniera repentina provando a non essere identificato, quindi risultava impossibile notificare immediatamente il provvedimento", dal filmato prodotto in atti dalla società ricorrente risulta evidente che il calciatore identificato con il n. 16 non è l'autore dell'infrazione (la società ricorrente lo indica nel calciatore della stesa società Monopoli Fiume Domenico rimasto in panchina) e soprattutto non è il calciatore che abbandona in maniera repentina il campo per non essere identificato, in quanto rimane sul campo per poi rientrare negli spogliatoi insieme agli altri calciatori.

Poiché è evidente l'errore nella identificazione da parte dell'ufficiale di gara del giocatore autore dell'infrazione, la sanzione della squalifica per quattro giornate comminata dal Giudice sportivo al calciatore della società Monopoli Laboragine Cosimo Damiano deve essere annullata con rinvio degli atti alla Procura Federale per l'identificazione del vero autore dell'infrazione accertata dagli ufficiali di gara e le eventuali ulteriori iniziative di competenza.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società S.S. Monopoli 1966 S.r.l. di Monopoli (Bari), annulla la sanzione inflitta al calc. Laboragine Cosimo.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per l'individuazione del responsabile della violazione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOZZI BORSOI ROMANO SEGUITO GARA JESINA/ SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

Il Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Tozzi Borsoi Romano.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Jesina/Sambenedettese disputato il 19.10.2014, il Tozzi, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto, procurandogli una ferita che ha richiesto l'applicazione di alcuni punti di sutura.

Avverso tale provvedimento la società Sambenedettese ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello con atto del 23.10.2014 formulando contestuale richiesta degli

"Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 29.10.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese A.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

Il Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 alla società S.S.D. Sambenedettese A.R.L..

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Jesina/Sambenedettese disputato il 19.10.2014, propri sostenitori lanciavano in campo avverso sputi all'indirizzo di un A.A. attingendolo più volte, e per avere rivolto al medesimo insulti.

Avverso tale provvedimento la società Sambenedettese ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello con atto del 23.10.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 29.10.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese A.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S. ARGENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARIO CARLO EMANUELE SEGUITO GARA ARGENTINA/VADO DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

L'arbitro della gara Argentina/Arma di Taggia, disputata il 19 ottobre 2014 per il Campionato di Serie D, Girone A, riferiva nel suo rapporto che al 4' minuto del primo tempo aveva espulso dal terreno di gioco il calciatore Ferraro Carlo Emanuele della S.S. Argentina in quanto questi "mentre il pallone è in gioco, lontano dall'azione (e quindi dal pallone) colpisce un avversario con un pugno all'addome facendolo cadere".

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Compartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 22 ottobre 2014, sulla base di tale rapporto infliggeva al

calciatore Ferraro la squalifica per tre giornate di gara.

La S.S. Argentina propone reclamo avverso tale delibera, adducendo che il calciatore era stato in precedenza provocato (con uno schiaffo alla testa) dall'avversario successivamente colpito. La reclamante chiede quindi una riduzione della squalifica.

Il reclamo è infondato e pertanto da respingere.

Ed invero, a parte la circostanza che non assumerebbe nessun valore discriminante il gesto compiuto in precedenza dall'avversario, tra l'altro privo di prova, resta il fatto, ammesso dalla stessa società reclamante, che il calcitore Ferraro ha posto in esse un grave atto di violenza.

Non vi è spazio, quindi, a tacer d'altro, per accedere alla richiesta della reclamante di apportare una riduzione alla sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per l'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., infatti, la squalifica per 3 giornate di gara rappresenta la punizione minima per chi commette un atto di violenza, salvo il caso di attenuanti.

La decisione appellata, non configurandosi nella specie alcuna attenuante, ha correttamente applicato il minimo edittale e pertanto è da confermare.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Argentina di Taggia (Imperia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Vito Giampietro – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO S.S.D. A.R.L. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARINO DANIELE SEGUITO GARA MONOPOLI 1966/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La S.S.D. a r.l. Taranto F.C. 1927, militante nel Campionato di Serie D della L.N.D., ha impugnato davanti a questa Corte la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per 4 giornate il calciatore di essa appellante, Marino Daniele, reo di avere, al termine dell'incontro Monopoli/Taranto del 19.10.2014, colpito con un violento pugno allo zigomo sinistro un avversario allontanandosi, quindi, velocemente, dal terreno di gioco onde evitare di essere identificato.

Lamenta l'eccessiva sproporzione ed afflittività della sanzione comminata assumendo che il Marino avrebbe reagito per difendersi dall'attacco dell'avversario, che l'atto compiuto, non avendo procurato significative conseguenze fisiche, non poteva qualificarsi propriamente violento ed infine che l'incolpato aveva frettolosamente abbandonato il campo per timore di essere ulteriormente aggredito; chiede, pertanto, l'annullamento della squalifica o, in subordine, un suo ridimensionamento.

L'appello, infondato, va respinto.

Nessuna delle ragioni, rassegnate nei motivi del gravame a giustificazione del comportamento antiregolamentare posto in essere dal Marino trova riscontri negli atti ufficiali non risultando nè che il medesimo fosse stato oggetto di condotte violente da parte di quest'ultimo, nè che al termine della gara fosse in corso una sorta di caccia all'uomo contro i calciatori ospitati; ugualmente non attenua la gravità dell'episodio la dedotta assenza di particolari danni subiti dalla vittima poichè, secondo quanto si ricava dal rapporto di un assistente, la violenza del pugno fu tale da spostare all'indietro, di ben due metri, il calciatore attinto.

Va da ultimo evidenziato che la sanzione è stata quantificata nel minimo edittale previsto dall'art.19,comma 4, lett.b) C.G.S. in 3 giornate cui va aggiunta un'ulteriore giornata per punire la condotta antisportiva del Marino sottrattosi volontariamente alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Taranto Football Club 1927 di Taranto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO S.S. A.R.L. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 3.000,00**;
- OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AKRAGAS/BATTIPAGLIESE CALCIO DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

Nel corso della gara Akragas/Battipagliese del 19.12.2014, in particolare durante la prima frazione di gioco, uno degli assistenti dell'arbitro veniva fatto oggetto, da parte di uno steward, di epiteti offensivi proferiti con atteggiamento minaccioso, essendo in questi frangenti stato rincorso dallo steward stesso nei suoi spostamenti lungo la linea laterale.

Sempre nel corso del primo tempo il direttore di gara veniva fatto indirizzo di uno sputo da parte di un tifoso dell'Akragas senza tuttavia venire colpito.

I collaboratori dell'arbitro segnalavano poi nei propri rapporti che soggetti riconducibili all'Akragas consentivano – al termine della gara – l'accesso sul terreno di gioco a sostenitori della Società medesima.

Uno di detti sostenitori cercava di aggredire – senza riuscirci per l'intervento delle Forze dell'Ordine – il capitano della Società Battipagliese, mentre un altro sostenitore riusciva a colpire il citato giocatore con un violento calcio; mentre altri soggetti non identificati insultavano uno degli assistenti.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n 38 del 22.10.2014), irrogava a carico della Società Akragas la sanzione della disputa di 1 (una) gara in campo neutro ed a porte chiuse, oltre all'ammenda di \in 3.000,00.

Proponeva impugnazione la Società Akragas chiedendo la riduzione delle sanzioni – in particolare la sanzione della disputa di una gara in campo neutro ed a porte chiuse – tenuto conto della genericità degli episodi descritti dagli ufficiali di gara, la loro non pericolosità e comunque la loro non sicura riconducibilità ad appartenenti e/o sostenitori alla Società Akragas.

Evidenziava che non vi erano precedenti a carico della società stessa e che la gara si era svolta senza alcuna alterazione del suo regolare svolgimento.

Sottolineava la Società Akragas che tutti gli accadimenti non avevano generato alcuna condizione di pericolo per la terna arbitrale.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.

In primo luogo occorre porre rilievo che, contrariamente all'assunto della reclamante, la riconducibilità ad appartenenti alla Società Akragas dei fatti descritti nei referti appare indubbio, così come è indubbia la descrizione dei fatti riportata nei rapporti degli ufficiali di gara (riportati altresì dal rappresentante federale).

In ogni caso la Società risponde, in quanto organizzatrice dell'evento che si svolge nel proprio impianto sportivo, di quello che accade nel recinto di gioco compreso il comportamento dei soggetti ivi ammessi, steward o meno che siano.

La Società medesima sulla scorta delle stesse considerazioni ha l'obbligo porre in essere mezzi atti a prevenire le intemperanze della propria tifoseria costituendo grave vulnus quello di consentire l'apertura delle cancellate del recinto di gioco consentendo al pubblico l'ingresso nel recinto di gioco medesimo.

Smentisce, poi, nella logica, l'assunto della reclamante (sulla riconducibilità ai propri sostenitori dei fatti accorsi) la circostanza che ad essere aggredito è un giocatore della Società ospitata; cosa che ha creato grave e pericoloso turbamento.

Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto delle conseguenze dei fatti descritti.

In questo delineato contesto appare evidente come sia da inquadrare nel giusto contesto l'eventuale connotato di concreto pericolo per i rappresentanti federali che, nella specie, risulta

insussistente essendo state segnalate solo manifestazioni di intemperanza e mai tentativi di aggressione alcuna.

Conseguenzialmente, nel confermare la sanzione pecuniaria sembra equo determinare la sanzione nella disputa di 1 (una) gara a porte chiuse sul proprio terreno di gioco.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. A.r.l. Akragas Città dei Templi di Agrigento, ridetermina la sanzione nell'obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse e ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.S.D. VIRTUS FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PUCCICA ROSOLINO SEGUITO GARA VIRTUS FLAMINIA/ VILLABIAGIO DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

L'A.S.D. Virtus Flaminia, militante nel Campionato di Serie D della L.N.D., ha impugnato davanti a questa Corte la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n.38 del 22.10.2014, con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per 3 giornate l'allenatore di essa appellante, Puccica Rosolino, reo di avere, in occasione dell'incontro Virtus Flaminia/Villabiagio del 19.10.2014, rivolto al suo omologo avversario espressioni ingiuriose e minacciose tentando anche, senza riuscirvi, di colpirlo e reiterato detti comportamenti anche nei confronti di un calciatore del sodalizio ospitato.

Prospetta, nei motivi, una versione edulcorata dell'accaduto ,a suo dire riconducibile ad un semplice "battibecco", da ritenere pressocchè fisiologico in situazioni di tensione agonistica, esclude che siano state profferite offese e minacce e, in sostanza, chiede una "rettifica" della sanzione comminata.

L'appello può essere accolto.

Non vi è dubbio anzitutto che il comportamento del Puccica, quale risulta dalla refertazione arbitrale, non sia stato assolutamente irreprensibile e rispettoso di quei principi di correttezza e sportività che ogni tesserato è tenuto ad osservare, ma è da considerare che il tutto si è risolto in scontri verbali - nel supplemento di referto si accenna ad uno scambio reciproco - ed in tentativi, immediatamente contenuti, senza conseguenze di alcun tipo.

Ciò induce questo Collegio a ritenere attenuata, sia da un minimo di provocazione, sia dalle modeste proporzioni dell'occorso, la violazione disciplinare in esame e, conseguentemente a ridurre a 2 giornate la squalifica già inflitta all'allenatore.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Virtus Flaminia di Civita Castellana (Viterbo), riduce la sanzione inflitta al sig. Puccica Rosolino a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 16 gennaio 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio